



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI VILLANOVA BIELLESE

☒ P.zza Papa Giovanni Paolo II, 2 - 13877 VILLANOVA BIELLESE - ☎ 0161/852188 FAX 0161/878828 - C.F. 81005730023

ORDINANZA NR.1/2017

Del 11.04.2017

Prot.n.589-2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI DA GIOCO E INTRATTENIMENTO DI CUI ALL'ART. 110 COMMI 6 E 7 DEL T.U.L.P.S. IN RELAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE PIEMONTE N. 9 DEL 02/05/2016 "NORME PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO".

IL SINDACO

Premesso che:

- la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso a praticare giochi azzardo, attualmente denominata "Disturbo da gioco d'azzardo", rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, e principalmente quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente, e può portare alla rottura dei legami familiari e sociali, ed alla compromissione della posizione lavorativa e sociale e, nei casi più estremi, sino a gravi fatti delittuosi contro di sé ed i propri congiunti nonché a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura;
- il gioco d'azzardo patologico è ormai inquadrato dalla legge come una malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e da alcool, ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere (la cosiddetta rincorsa delle perdite);
- (in conseguenza dell'incremento della prevalenza di tale patologia tra la popolazione, prodotto in larga misura dall'incontrollata crescita, a far data dalla metà degli anni '90 del '900, dell'offerta di gioco lecito in denaro.) già nel 2012, con il Decreto Legge n. 158 del 13 settembre, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1. comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, il legislatore aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità";

Considerato che:

-il D.lg. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico degli Enti Locali all'art. 3, comma 2 così recita: *"Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"* e conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ai sensi dell'art. 50, comma 7 *"Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"*;

-la Direttiva della Comunità europea 123/2006 sulla liberalizzazione del commercio, recepita con Decreto L.vo n. 59 del 26.03.2010 - cosiddetta Direttiva Bolkestein - all'articolo 12 prevede la possibilità di adottare prescrizioni limitative per motivi imperativi di interesse generale; che *"nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale (definiti alla lettera h) dell'art.8 come: ragioni di pubblico interesse tra le quali... l'incolumità pubblica, la sanità pubblica...la tutela dei consumatori...)* l'accesso e l'esercizio di un'attivitàpossono ... essere subordinati al rispetto di...requisiti quali: restrizioni quantitative o territoriali ... in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra... l'obbligo per il prestatore di fornire ... altri servizi specifici"





- la circolare n. 557/PAS.7801.12001 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010, nonché la nota del 19 marzo 2013 dello stesso Dipartimento (del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza), precisano che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S., esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slot e videolottery terminal, negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l'art. 50, comma 7, del T.U.E.L. e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli "esercizi pubblici";
- l'art. 31 comma 1 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22/12/2011 n° 214, attraverso l'introduzione del comma d-bis all'art. 3 del D.L. 04/07/2006 n° 223, ha completamente liberalizzato gli orari di apertura e chiusura degli esercizi del commercio su area privata disciplinati dal D.Lgs. 31/03/1998 n° 114, nonché degli esercizi della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar e ristoranti), disciplinati per quanto riguarda la regione Piemonte dalla Legge Regionale n° 38/2006, eliminando altresì l'obbligo di chiusura festiva ed infrasettimanale;

Richiamato inoltre:

- la giurisprudenza costituzionale, che ha riconosciuto nel modo più autorevole la competenza regolamentare degli enti locali nella cura delle conseguenze sociali dell'offerta del gioco a denaro sulle fasce di consumatori psicologicamente più vulnerabili ed immaturi e quindi maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire tramite il gioco vincite facili e guadagni (sent. N° 300 del 09/11/2011);
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. *Salva Italia*) all'articolo 31 comma 2 recita *"...secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali"*;
- la sentenza del 23 dicembre 2011 del TAR Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) secondo la quale *"...va anzitutto affermata la titolarità, in capo al Sindaco, del potere di disciplinare gli orari di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale ed anche dei pubblici servizi, in forza della generale previsione di cui all'art. 50, comma 7, del TUEL ...Né è possibile ravvisare un impedimento a provvedere per il fatto che, per determinati esercizi, si sia già espresso il Questore in forza degli artt. 9 e 88 TULPS, in quanto è evidente la diversità dei presupposti valutati: l'ordine e la sicurezza pubblica, da parte del Questore; gli interessi della comunità locale, per quanto riguarda il Sindaco. I due tipi di provvedimento, quindi, si sovrappongono ed entrambi devono essere rispettati dall'impresa che ne è destinataria"*;
- l'orientamento del Consiglio di Stato che, con le sentenze nn. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, ha: *"avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n.267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute"*;
- l'orientamento della Corte Costituzionale che, con la Sentenza n. 220/2014 del 18 luglio 2014, ha confermato l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: *"è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale"*;

Considerato che:

- la Regione Piemonte a seguito della citata Sentenza della Corte Costituzionale ha emanato in data 22 luglio 2014 una Circolare per evidenziare la legittimità del potere comunale di disciplina degli orari e di imposizione di distanze minime rispetto ai luoghi sensibili quanto alle sale giochi e agli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco precisando che: il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco sia pure soltanto per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica ovvero della circolazione stradale;
- che il TAR Piemonte con Sentenza n. 534 del 27 marzo 2015 ha dichiarato, in conformità al dettato della Corte Costituzionale, che *"...l'importanza delle politiche di comunità locale, proprio per fronteggiare concretamente il problema del gioco patologico nella sua reale dimensione, è stata segnalata alle amministrazioni locali da un apposito studio del Dipartimento "Patologia delle dipendenze" dell'ASL TO3 nel quale si è evidenziata*



l'importanza di una 'sensibilizzazione degli Enti Locali per le politiche di contenimento del gioco lecito in denaro volta soprattutto a sollecitare l'emanazione di regolamenti comunali del gioco in denaro eticamente orientati' e afferma anche che "...il potere di intervento dell'amministrazione comunale trova fondamento nel combinato disposto dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 31 c.2. del d.l. 201/2011, ne consegue la legittimità dell'ordinanza del sindaco relativa alla conformazione degli orari di apertura delle sale da gioco e di attivazione degli apparecchi da gioco, a tutela delle fasce più deboli della popolazione ed in funzione di prevenzione della c.d. Ludopatia";

-che il TAR Veneto, Sez. III del 16 luglio 2015 n. 811 ha riconosciuto il potere sindacale in argomento anche in assenza dell'atto di indirizzo del Consiglio comunale: "...la giurisprudenza più recente ha ripetutamente affermato sia l'esistenza del potere in capo al Sindaco di regolare gli orari degli esercizi, ex art. 50, comma 7 T.U.E.E.L.L. sia che ciò possa esser fatto senza il previo atto di indirizzo consiliare, (omissis), posto che la norma impone un vincolo in conformità all'ordinanza del Sindaco solo ove gli indirizzi del Consiglio Comunale siano già stati espressi, ma non subordina l'esercizio del potere di fissare gli orari alla previa adozione di un atto di indirizzo del Consiglio comunale"

-che il Consiglio di Stato Sezione Quinta con sentenza 03778/2015 ha confermato il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco e di accensione / spegnimento degli apparecchi automatici di gioco in denaro;

-che al Sindaco, in forza della giurisprudenza, delle norme e delle disposizioni sopra citate, è consentito quindi disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in denaro in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e politico che rendano necessario tale intervento, per mitigarne i riflessi sociali, oltre che clinici, pur nella consapevolezza che con le limitazioni poste all'orario del funzionamento dei suddetti apparecchi non si potrà eliminare il fenomeno, ma solo creare le condizioni per disincentivare il loro utilizzo continuativo e a tempo pieno.

Tutto ciò premesso:

-dato atto che il territorio urbano è stato nell'ultimo decennio capillarmente occupato da installazioni di gioco aleatorio sia all'interno di locali destinati ad altra attività, sia quale attività a sé stante, generando crescenti problemi a carico delle Amministrazioni comunali e della Azienda Sanitaria Locale di Biella, presso la quale, nell'ambito del Dipartimento di "Patologia delle dipendenze" è stato attivato un Servizio ambulatoriale, costituito da Medici, Psicologi, un Educatore professionale, un Assistente sociale e un Infermiere professionale, con finalità precipua di accogliere e trattare giocatori patologici;

-anche le più prudenti stime nazionali (Studi IPSAD e ESPAD) attestano un aumento crescente di giocatori dei quali la stragrande maggioranza con dipendenza da slot-machine e da VideoLottery;

-invero, i soggetti in trattamento rappresentano solo la punta dell'iceberg e ciò rende di particolare rilievo ciò che può essere messo in campo al di fuori degli ambulatori sanitari per arginare il fenomeno.

Vista la Legge Regionale 2 maggio 2016 n. 9 "norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico" ed in particolare l'art. 6 (Limitazioni all'esercizio del gioco) che stabilisce *"i comuni, per esigenza di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del R. D. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'art. 2 comma 1 lettera d)";*

Ritenuto quindi legittimo e opportuno intervenire per ridurre le fasce temporali alla luce di quanto sopra, atteso che la popolazione attiva operaia svolge il proprio lavoro in modalità turno, principalmente nelle ore 6/14 – 14/22 e 22/6, quella impiegatizia 8/12 e 14/18, mentre gli studenti terminano le lezioni generalmente alle 14; tali orari permettono quindi al soggetto giocatore d'accedere al gioco degli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7, per molte ore consecutive sino alla tarda serata, ossia sino alla chiusura degli esercizi in cui sono installati detti apparecchi;

Attesa la necessità di adottare un provvedimento a tutela della comunità locale volto a limitare l'uso degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo lecito senza impedirne del tutto il loro utilizzo per non menomare la libertà d'impresa, fintanto che tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla Legge;

Considerato che siffatti provvedimenti sono già stati adottati da molti Comuni Italiani, anche Capoluoghi di Provincia;



Richiamato nuovamente l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Visto il R.D. 18/06/1931 n° 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";

Visto il R.D. 06/05/1940 n° 635, recante il Regolamento di Pubblica Sicurezza;

ORDINA

Gli orari di utilizzo degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del R.D. 773/1931 (TULPS) collocati all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, delle tabaccherie, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 9/2016, **sono determinati come segue:**

dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi.

Al di fuori di dette fasce orarie gli apparecchi devono essere spenti, e mantenuti non accessibili.

DISPONE

Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio di gioco di cui alla presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 11 comma 2 della Legge Regionale 9/2016 da Euro 500,00 a Euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del R. D. 773/1931.

La presente ordinanza assume decorrenza immediata.

La pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune

La trasmissione di copia del presente atto alla Giunta Regionale, alla Prefettura di Biella, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza

AVVERTE

Contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L. 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



Il Sindaco
Giovanni Mangiaracina

